

LE MISURE PER GLI ENTI LOCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

RIFLESSIONI E PROSPETTIVE

Relatori:

Dott.ssa Daniela Ghiandoni Dott. Marco Tomassetti







I TEMI CHE AFFRONTEREMO

- Le disposizioni in materia di personale;
- 2. contributi e sostegni finanziari;
- 3. le previsioni in materia di welfare (indigenti, disabilità, disagio abitativo, asili nido);
- 4. le misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate;
- 5. le previsioni in ordine al finanziamento di opere pubbliche (semplificazione progettazioni, fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche);
- 6. contributo Patti con i Comuni;
- 7. rimodulazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi;
- revisione della spesa;
- 10. la verifica finale delle risorse Covid-19.
- ıı. fine della clausola di salvaguardia generale introdotta con il Covid. Quali saranno le nuove regole del Patto di Stabilità e Crescita 2024/2026?"



LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

La Legge di Bilancio 2024 ha definito delle regole nuove nella disciplina del personale delle regioni e degli enti locali.

Le nuove disposizioni riguardano diversi aspetti, dall'aspetto economico a quello previdenziale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni dei dipendenti e ottimizzare l'organizzazione delle Pubbliche.

Le principali novità che riguardano trattamenti economici, congedi parentali, assunzioni, sgravi contributivi, modifiche alle regole pensionistiche e permessi degli amministratori.



TRATTAMENTO ECONOMICO E RINNOVO CONTRATTUALE (commi da 27 a 31)

La Legge di Bilancio 2024 prevede novità sul trattamento economico del personale delle Pubbliche Amministrazioni con un aumento del 5,78% a partire dal 1º gennaio 2024. Questo incremento include l'indennità di vacanza contrattuale.

La novità è che, come previsto dal Decreto Legge n. 145/2023, questo aumento non è più soggetto alla discrezione delle singole amministrazioni essendo obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto ciascun ente sarà chiamato ad adeguare ed integrare l'incremento nei propri bilanci.



TRATTAMENTO ECONOMICO E RINNOVO CONTRATTUALE

E' inoltre previsto un incremento di 6,7 volte del valore annuale dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 01/01/2024.

Questa misura riguarda soli i Comuni che non hanno erogato tale incremento in un'unica soluzione entro il mese dicembre 2023, come previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2023.

Resta comunque in vigore il principio contabile applicato 4.2 al punto 5.2 lett. a) il quale prevede che nelle more della sottoscrizione del CCNL si auspica l'accantonamento delle risorse necessarie in apposito fondo alla missione 20.



CONGEDI PARENTALI (comma 179)

Per i congedi parentali sono stati l'introduzione nuovi incentivi per il personale. In particolare nel corso del 2024, la remunerazione del secondo mese di congedo raggiungerà l'80%, mentre a partire dal 2025 sarà stabilizzata al 60%. Resta ferma la remunerazione completa del 100% durante il primo mese di congedo.





PERMESSI AMMINISTRATORI (comma 536)

Gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in altro ente locale vengono posti a carico dell'ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa, con le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del Dlgs 267/2000.





ASSUNZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI (comma 15)

La Legge di Bilancio 2024 prevede l'assunzione straordinaria di Segretari Comunali, in aggiunta a quelli previsti dal bando del novembre 2021, attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso, per rimpiazzare segretari che lasciano il servizio e aumentare il loro numero totale.

Sono previsti sgravi contributivi per i dipendenti pubblici nel 2024, con percentuali del 6% per stipendi mensili fino a 2.692 euro e del 7% per quelli fino a 1.923 euro. Viene inoltre concessa l'esenzione dalla base imponibile per benefici come il pagamento di utenze domestiche e affitto, fino a 2.000 euro per dipendenti con figli a carico e 1.000 euro per gli altri.



NUOVE REGOLE PENSIONISTICHE (commi 125 – 130)

La Legge di Bilancio 2024 introduce cambiamenti significativi nelle norme pensionistiche, in particolare per i dipendenti che hanno iniziano a contribuire dal 1995. Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientrano nel sistema di calcolo contributivo integrale), c'è la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo precedenti il 1º gennaio 2024. La domanda va presentata entro il 2025, e comprende periodi nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.

Inoltre la Legge di Bilancio 2024 prevede incentivi per prolungare l'attività lavorativa anche dopo aver soddisfatto i requisiti pensionistici successivamente al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103).



NUOVE REGOLE PENSIONISTICHE (commi 136 -138)

Infine si registrano adattamenti nei requisiti per l'accesso all'Ape sociale e all'Opzione donna.

Per i requisiti dell'APE sociale si ampliano da 6 a 9 mesi i periodi di attesa tra maturazione del requisito e pensionamento.

Inoltre è stato eliminato l'articolo che reintroduceva l'adeguamento automatico dei requisiti anagrafici all'aspettativa di vita a partire dal 2025.

Per quanto riguarda invece Opzione donna è stata confermata anche per il 2024, ma resta solo per le categorie già previste nel 2023 e con età di accesso che sale di un anno:

- 61 anni per le donne senza figli
- 60 anni per le donne con 1 figlio
- 59 anni per le donne con 2 o più figli



CONTRIBUTI E SOSTEGNI FINANZIARI

La Legge di Bilancio 2024 prevede i seguenti contributi e sostegni finanziari a favore degli Enti locali:

- misure in materia di immigrazione con il rifinanziamento del fondo per l'accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati (comma 361);
- 2. misure a sostegno dell'assistenza ed il soccorso della popolazione Ucraina (commi 389 396);
- 3. misure a sostegno dei comuni capoluogo di città metropolitane in procedura di riequilibrio per la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato (commi 475 476)



PREVISIONI IN MATERIA DI WELFARE

La Legge di Bilancio 2024 prevede i seguenti interventi in materia di welfare :

- misure per il sostegno degli indigenti e per l'acquisto di beni di prima necessità per cittadini con un ISEE inferiore a € 15.000,00 (commi 2-6);
- 2. contributo straordinario per il 1^ trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico (comma 14);
- incremento del supporto per il pagamento delle rette di frequenza degli asili nido per le famiglie al cui interno è presente almeno un figlio minore di dieci anni e che presentano un ISEE inferiore a € 40.000,00 (comma 177);
- 4. istituzione a partire dal 01/01/2024 del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (commi 210 216);
- 5. istituzione del Fondo disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio edilizio pubblico con riconversione a finalità di edilizia residenziale pubblica (commi 282 284).



MISURE PER PICCOLI COMUNI, AREE INTERNE E SVANTAGGIATE

La Legge di Bilancio 2024 prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con problemi di spopolamento che presentano una riduzione della popolazione ISTAT al 31/12/2022 di oltre il 5% rispetto a quella del 2021 ed il reddito medio pro-capite inferiore di oltre € 3.000,00 rispetto alla media nazionale (commi 502 – 503).



DECREMENTO CONTRIBUTI PICCOLI COMUNI

Si segnala che i commi 484 (fondo province in dissesto e in predissesto) e 510 (riduzione fondi specifica) dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 diminuiscono per l'anno 2024, rispettivamente, di 10 milioni di euro e di 44 milioni di euro il contributo spettante ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

Complessivamente, quindi, il fondo di cui all'art. 30, c. 14bis, del DL n. 34/2019, diminuisce di 54 milioni di euro nel 2024



MISURE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE

La Legge di Bilancio 2024 prevede le seguenti misure a sostegno degli investimenti in opere pubbliche:

- 1. proroga semplificazione nell'affidamento della progettazione che permette ai soggetti attuatori di opere pubbliche di avviare le relative procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di risorse finanziarie limitate alla sola attività di progettazione (comma 70);
- 2. istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori (comma 302);
- 3. Rifinanziamento 2024 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici (comma 304).



MISURE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE

La Legge di Bilancio 2024 prevede le seguenti misure a sostegno degli investimenti in opere pubbliche:

- 1. in coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti è stato eliminato il richiamo alla progettazione «definitiva ed esecutiva» favorendo la spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché di messa in sicurezza delle scuole (comma 485);
- 2. istituzione di un fondo in c/capitale a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura;
- 3. istituzione di un fondo in c/capitale a favore dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale (commi 533- 535).



CONTRIBUTO PATTI CON I COMUNI

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire **tra i comuni che sottoscrivono gli accordi** di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, **al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale**. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2024 (commi 470 – 474).



La Corte Costituzionale si è espressa in materia di Fondo di Solidarietà Comunale con la Sentenza n. 71/2023 depositata il 14 aprile scorso chiamando il legislatore ad intervenire tempestivamente per superare una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost.





RIMODULAZIONE FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole:

"in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030"

sono sostituite dalle seguenti:

" in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 a decorrere dall'anno 2031 "



In particolare la Corte Costituzionale ha precisato che all'interno del Fondo di solidarietà comunale, in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell'art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione –, è stata progressivamente introdotta dal legislatore statale, in forma non coerente con il disegno costituzionale, una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio» in vista del diverso obiettivo di «rimuovere gli squilibri territoriali» nell'erogazione di servizi sociali.

Si riferisce chiaramente alle quote integrative del Fondo di Solidarietà (sociale, asili nidi, trasporto alunni disabili) introdotte dal legislatore per raggiungere determinati LEP.



La manovra 2024 recepisce le indicazioni contenute nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023 rimodulando il Fondo di solidarietà comunale e prevedendo l'istituzione di un nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

A partire dall'anno 2025 vengono scorporate dal Fondo di solidarietà le quote relative allo sviluppo dei servizi sociali, all'incremento dei posti negli Asili nido e al potenziamento del trasporto per gli alunni disabili per essere destinate al finanziamento del nuovo Fondo Speciale.



Comunicato n. 2 del 15 novembre 2023 del Ministero dell'Interno

Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, si comunica che, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio finanziario, sono stati resi disponibili alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/40 e sono visualizzabili con le consuete modalità i dati relativi al FSC 2024.



Il MEF con il decreto **15 dicembre 2023** ha approvato la stima della capacità fiscale per i Comuni e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Questo è un atto di grande importanza per due motivi:

- determina, Comune per Comune, la percentuale di accesso al fondo di solidarietà comunale;
- 2. la sua analisi aiuta a comprendere quale sarà il funzionamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42/2009.

Nell'allegato n. 1, il Dm indica la capacità fiscale, al netto e al lordo della tassazione sui rifiuti, dei 6.565 Comuni che è il coefficiente che determina la misura del riparto del fondo di solidarietà comunale.

Nell'allegato 2, invece, è riportata la nota metodologica con la quale sono stati individuati i coefficienti.



Per capacità fiscale si intende il gettito potenziale che un ente può generare in ragione della propria base imponibile data un'aliquota legale, definita anche come aliquota standard. La capacità fiscale, dunque, è quella quota parte di gettito che non riflette l'esercizio di scelte autonome degli enti, quali, ad esempio, i livelli delle aliquote o l'introduzione di deduzioni e/o esenzioni (cd "sforzo fiscale").

La metodologia di stima della capacità fiscale è dunque la procedura con cui le entrate dei Comuni sono depurate da quelle componenti derivanti dallo sforzo fiscale dovuto a scelte autonome degli amministratori locali.



La legge di Bilancio 2024 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai servizi sociali, asili nido e il trasporto scolastico studenti disabili. (comma 495).

Tali risorse sono temporaneamente ricollocate nel nuovo Fondo

Speciale Equità dei Servizi.





Le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie:

- entrate tributarie: l'IMU, l'Addizionale comunale Irpef; le imposte e tasse minori;
- entrate extra-tributarie: la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.



In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo speciale equità livello dei servizi.

Il Fondo è destinato:

1. quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni. L'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.



2. quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.



3. quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.



Agli oneri di tale nuovo fondo speciale equità livello dei servizi si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 84, comma 1 [Rimodulazione fondo di solidarietà comunale].





REVISIONE DELLA SPESA (commi 533 – 535)

Nel quinquennio 2024/2028 è previsto un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui.

Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali) sulla base dei datai del rendiconto 2022 tenuto conto delle risorse PNRR assegnate al 31/12/2023. L'importo del taglio per ciascun comune verrà determinato con decreto del Ministero dell'Interno e MEF entro il 31/01/2024. Sono esclusi dal taglio i Comuni in dissesto e predissesto.

Questo taglio verrà trattenuto dal Ministero dell'Interno sulle spettanze del FSC.

Tecnicamente i Comuni devono accertare per intero il FSC spettante e iscrivono nella parte spesa l'ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa) regolarizzando l'importo con apposito mandato di pagamento a valere sull'entrata.



(commi 506 - 510)

La certificazione degli utilizzi delle risorse Covid assegnate negli anni 2020-2021 e 2022 è ora nella fase della regolazione finale prevista per legge da parte del Tavolo tecnico appositamente costituito per la gestione delle assegnazioni straordinarie di sostegno all'emergenza Covid-19.

La normativa straordinaria prevedeva che all'esito della verifica finale le eventuali eccedenze nette (risorse non utilizzate al netto delle risorse dovute per fabbisogno Covid e rincaro dei prezzi energetici) doveva essere riversate dagli enti locali allo Stato.



(commi 506 - 510)

Il 21/12/2023 l'apposita Commissione di verifica ha predisposta la proposta di Decreto Ministeriale.

Le risultanze di tale verifica sono le seguenti:

- sono 2.790 i Comuni e le Unioni che dovranno restituire 254 milioni;
- sono 1.235 che enti riceveranno ulteriori contributi per 137 milioni;
- mentre 4.319 chiudono la partita del fondone Covid in pareggio.

Nessun ente è in grado, sulla base delle sole certificazioni inviate alla Rgs, di stimare se deve restituire le risorse o se ne deve riceve ancora e per quale ammontare.

Il percorso effettuato dal Tavolo tecnico ha distinto due fasi, la prima relativa al 2020-2021 e la seconda al 2022, per tener conto dell'orientamento secondo cui, in quest'ultimo anno, potevano utilizzare risorse da fondone e ristori solo gli enti che avevano somme non utilizzate.



(commi 506 - 510)

Le rettifiche più significative sono state le seguenti:

- sui risultati delle certificazioni che sono risultate incomplete (per esempio per mancata valorizzazione delle minori spese, incluso l'Fcde) o errate;
- minori spese non dichiarate 2021 che hanno interessato 3.916
 Comuni per 288 milioni;
- errata valorizzazione di minori entrate hanno interessato 1.708 enti per 344 milioni.

Il tavolo ha poi considerato solo il 25% della perdita registrata dagli enti in riferimento alla voce «Entrate da Pa da attività di controllo e repressione delle irregolarità» in quanto non totalmente ascrivibile alla pandemia.



(commi 506 - 510)

Nella determinazione del conguaglio la Commissione ha tenuto conto anche di altri elementi fra cui la variazione positiva della lettera E del risultato di amministrazione nel periodo 2019-2021, e l'effettiva consistenza della lettera E del risultato a fine 2022.

Sono stati poi tutelati, azzerando il surplus rispetto ai fabbisogni Covid, gli enti che presentano una lettera E negativa nell'ultimo rendiconto.

Si è poi tenuto conto del ripiano dei disavanzi delle partecipate dovuti all'emergenza inseriti nella certificazione.



(commi 506 - 510)

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, gli enti locali con eccedenza di risorse, in «surplus finale», dovranno restituire i contributi in eccesso in quote annuali costanti nel 2024-2027.

Agli enti in «deficit finale» le somme saranno erogate dal ministero dell'Interno, in quote costanti, entro il 30 aprile dei medesimi 2024-2027.

Oltre al capitolo fondone c'è quello dei ristori specifici di spesa. Quest'ultimi, a eccezione del contributo bollette, non sono stati oggetto di correttivi.

La restituzione interessa circa 4.600 fra comuni e unioni, per 135,2 milioni.



VERIFICA FINALE DELLE RISORSE COVID-19

(commi 506 - 510)

Sul contributo per il caro energia sono stati operati correttivi tali da azzerare, in alcuni casi, l'importo non utilizzato ritenuto erroneamente certificato, considerando anche gli effetti dei conguagli relativi ai consumi del 2022 contabilizzati a inizio 2023.

Gli enti locali dovranno adeguare le quote vincolate del risultato ai nuovi importi nel rendiconto 2023.



VERIFICA FINALE DELLE RISORSE COVID-19

(commi 506 - 510)

La Legge di Bilancio 2024 permetterà di mantenere a beneficio degli enti locali gli effetti della regolazione finale dele risorse straordinarie assegnate nel 2020-2021.

Con le norme approvare si eviterà il ritorno al bilancio dello Stato di somme eccedenti che invece potranno così concorrere al sostegno degli equilibri correnti di tutti gli enti.



IMPOSTA DI SOGGIORNO

Solo per l'anno 2025 sarà consentito ai Comuni capoluogo, alle Unioni e ai Comuni inseriti nell'elenco delle città d'arte o turistiche (art. 4, D. Igs. n. 23/2011) di incrementare l'imposta di soggiorno fino a 2 euro a notte. Il gettito finanzierà gli interventi connessi al Giubileo (comma 492).

L'utilizzo dell'imposta sarà consentito anche per i servizi pubblici locali e anche i costi del servizio di smaltimento e racrifiuti (comma 493).



CONTRIBUTI SPENDING REVIEW

«.....nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.



CONTRIBUTI SPENDING REVIEW

Prima della legge di bilancio 2024, era stato già previsto un **contributo alla finanza pubblica** a carico degli enti territoriali (art. 1, c. 850, legge n. 178/2020:

«In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane,

per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a:

- > 196 milioni di euro, per le regioni e le province autonome,
 - 100 milioni di euro, per i comuni,
- 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.»



LA COMMISSIONE EUROPEA NON HA PROROGATO LA SOSPENSIONE DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ SCADUTA IL 31 DICEMBRE SCORSO. CI SI CHIEDE QUALI SIANO LE CONSEGUENZE. RIPRENDERÀ FORZA LA LEGGE N. 243/2012?

Art. 9 c. 1 legge n. 243/2012 I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,

delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano **si considerano in equilibrio** quando, sia nella fase di <u>previsione</u> che di <u>rendiconto</u>,

conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, **tra le entrate finali e le spese finali**,

come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.



IL DEFICIT E LE ENTRATE/SPESE FINALI

Art. 9 c. 1 – legge n. 243/2012

ENTRATE

SPESE

Avanzo
Fondo pluriennale vincolato

ENTRATE FINALI

1.Tributarie

2.Trasferimenti

3.Extra-tributarie

4.Conto capitale

5. Riduzione attività

finanziarie

6.Indebitamento

7. Anticipazioni da

tesoriere

8.Entrate per conto terzi

1.Correnti (compreso FPV)

2. Conto Capitale

3. Incremento di attività finanziarie

4. Rimborso prestiti

5. Chiusura anticipazione tesoriere

6. Spese per conto terzi

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

SPESE FINALI

NB: Se il saldo tra E/S finali è negativo si crea Deficit



LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE INCISERO SUL PSC E LE REGOLE DI EQUILIBRIO

Sentenze e normative	Descrizione				
n. 247/2017	L'avanzo di amministrazione e il FPV non possano soggiacere agli obiettivi d finanza pubblica				
n. 101/2018	I tecnicismi normativi non devono alterare concetti base dell'economia finanziaria e devono garantire i principi costituzionali su equilibrio di bilancio				
Art. 1, c. 820, legge n. 145/2018	Dall'anno 2019 gli enti utilizzano avanzo e FPV applicando le regole del D. lgs. n. 118/2011				
Art. 1, c. 821, legge n. 145/2018	Gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (vedasi prospetto equilibri allegato al rendiconto)				
DM 1 agosto 2019 Commissione Arconet 11 dic 2019	Vengono individuati 3 saldi: Risultato di competenza Equilibrio di bilancio Equilibrio complessivo				



ALCUNE RIFLESSIONI SUL PATTO DI STABILITÀ

ECOFIN ha
inserito vincoli
quantitativi sulla
riduzione del
debito,
irrigidendo la
Commissione

La spesa pubblica netta è l'elemento da analizzare Si arriverà a dei Tetti di spesa?)

Il Parlamento europeo deve ancora ratificare

Il nuovo
Regolamento si
approverà nel
2024 (dopo
elezioni
europee?) e
decorrerà dal
2025



LE DECISIONI ECOFIN

Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio **n. 15874/4/23**

Coordinamento delle politiche economiche e sulla sorveglianza multilaterale del bilancio

Proposta di Regolamento del Consiglio n. **15876/4/2023** Modifica il regolamento (CE) 1467/97 relativo all'accelerazione e al chiarimento dell'attuazione della procedura per disavanzi eccessivi «cd braccio correttivo»

Proposta di Direttiva del Consiglio **15396/4/2023** Modifica la direttiva 2011/85/UE sui requisiti per i quadri di bilancio degli stati membri «che si preoccupa dell'affidabilità dei bilanci nazionali e dei dati in essi contenuti. Tratta il tema accrual»



INDICATORI FINANZIARI RISPETTO PATTO STABILITA' EUROPEO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF 2023 (27 set 2023) QUADRO PROGRAMMATICO

	LIMITE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DEFICIT	-3,0	-8,8	-8,0	-5,3	-4,3	-3,6	-2,9
PIL							
DEBITO	60%	147,1	141,7	140,2	140,1	139,9	139,6
PIL							



Il Piano di aggiustamento di 4 anni (estensibile a 7 anni se sorretto da politiche di investimento e riforme). Non modificabile durante il periodo se non per circostanze obiettive che ne impediscono l'attuazione oppure su domanda di un governo nazionale di nuova nomina.

Il debito deve scendere, in media, dell'1% del PIL, per i Paesi che presentano un rapporto debito/PIL oltre il 90%.

L'avvio della procedura correttiva non si avvia automaticamente per «deficit eccessivo», perché la Commissione deve preventivamente tenere conto di una serie di fattori significativi.

In presenza di misure correttive per disavanzo eccessivo lo Stato interessato deve ridurre annualmente il deficit per almeno lo 0,5% del PIL.

L'andamento della spesa pubblica netta deve assicurare che il rapporto debito/PIL mostri una riduzione verso il parametro del 60% e che durante il periodo il disavanzo annuale su PIL resti al di sotto del 3%.

Per il disavanzo il rapporto deve scendere sotto il 3% del PIL fino a raggiungere l'1,5% del PIL da conseguire con un saldo primario dello 0,4% del PIL.



